

CAMERA DEI DEPUTATI N. 729

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(TATARELLA)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MASTELLA)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(COSTA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993

Presentato il 21 giugno 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) è stato costituito nel 1983 quale organizzazione non governativa senza scopo di lucro, rilevante dal diritto olandese, allo scopo di aiutare i legali dei Paesi in via di sviluppo che operano presso ministeri, organismi parastatali e imprese private ad accrescere le proprie capacità professionali al fine di negoziare accordi, fornire consulenze nell'attuazione di transazioni in particolare nei settori dell'assistenza allo sviluppo, degli investimenti esteri e del commercio internazionale.

Il programma regolare di formazione è composto da:

a) un corso di diritto per lo sviluppo, della durata di 12 settimane (svolto sia in lingua inglese che in lingua francese), che approfondisce le conoscenze giuridiche di base, come la redazione e la negoziazione, e le regole di base nel finanziamento di progetti, nella contrattazione internazionale per beni e servizi e nella legislazione dello sviluppo;

b) seminari sulle transazioni commerciali internazionali, della durata di due settimane ciascuno (svolti sia in lingua francese che in lingua inglese), che suppliscono alla mancanza di una adeguata informazione nel settore tecnico-giuridico da parte di legali e funzionari dei Paesi in via di sviluppo;

c) programmi speciali di formazione, organizzati nei Paesi in via di sviluppo dietro specifica richiesta.

L'Istituto offre una formazione pratica in materia di negoziazione, redazione di documenti giuridici e norme delle agenzie di finanziamento. I corsi ed i seminari vertono essenzialmente sulle informazioni specialistiche e sulle qualifiche necessarie per raggiungere accordi equi ed altresì per attuare riforme nazionali legislative.

In considerazione dell'ampio consenso ottenuto dai corsi di formazione nei tre anni di attività, con più di cinquecento partecipanti provenienti da circa cento paesi, della ormai conseguita stabilità dei finanziamenti, ricevendo l'Istituto fondi da governi, organizzazioni internazionali, fondazioni e settore privato; della disponibilità espressa dal Governo italiano a negoziare un accordo di sede, è stato sottoscritto a Roma il 5 febbraio 1988 da Francia, Italia, Paesi Bassi, Filippine, Senegal, Sudan, Tunisia, Stati Uniti d'America, cui si è aggiunto l'Egitto il 15 marzo 1994, un accordo per la trasformazione dell'Istituto da organizzazione non governativa rilevante dal diritto olandese in organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica internazionale.

L'Italia, che è uno dei nove paesi firmatari dell'accordo, sostiene l'Istituto sia attraverso un contributo volontario annuo alle spese generali, ammontante nel 1989 a 950 milioni di lire, sia attraverso il finanziamento di alcuni corsi e seminari.

L'attività istituzionale dell'Istituto, quella della formazione, è del tutto in linea con il principio fondamentale che ispira la politica italiana di cooperazione allo sviluppo: il recupero e la valorizzazione delle risorse umane. Senza tralasciare l'importante settore delle infrastrutture, infatti, la nostra politica di cooperazione pone l'uomo al centro del processo di sviluppo e considera fondamentale a tal fine il soddisfacimento dei più elementari bisogni umani. I tre settori prioritari indicati dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo sono infatti quelli dell'agricoltura, della sanità e della formazione. La nostra, pertanto, non è una strategia statica, dettata prevalentemente da considerazioni umanitarie e assistenziali, ma una strategia dinamica, finalizzata appunto allo sviluppo dell'uomo ed al soddisfacimento delle sue primarie esigenze, ba-

sata sull'uomo e sulle sue fondamentali aspettative ed aspirazioni.

Organi del costituendo Istituto sono: *a)* l'assemblea, composta dai rappresentanti dei paesi firmatari dell'accordo; *b)* il consiglio direttivo, composto da non meno di dieci membri e da non più di sedici membri che verranno scelti sulla base della loro esperienza professionale nei settori del diritto e dello sviluppo e che esplicheranno le loro funzioni a titolo personale e non già in quanto rappresentanti di governi e di organizzazioni. Del consiglio direttivo fanno parte un rappresentante del Paese ospite ed il direttore dell'Istituto; *c)* il direttore dell'Istituto.

L'Istituto che aveva sede a Roma, in Via Paolo Frisi, si è trasferito recentemente in Via di San Sebastianello occupando un palazzo storico le cui spese di

affitto, ordinarie e straordinarie e di restauro, sono interamente a carico dell'Istituto stesso.

L'accordo di sede, di cui si chiede la ratifica, concede all'IDLI lo stesso trattamento di cui beneficiano altri enti di pari importanza. I privilegi ed immunità rientrano nello *standard* usuale.

Particolare attenzione è stata posta all'elaborazione delle clausole relative all'assistenza sanitaria e previdenziale per i dipendenti dell'Istituto.

Dall'attuazione del presente disegno di legge non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO
PER LO SVILUPPO (IDLI)
RELATIVO ALLA SEDE DELL'ISTITUTO

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

Sezione 1

Nel presente Accordo:

- (a) l'espressione "sede centrale" significa:
- (i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale e le pertinenze di questa;
 - (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Istituto col consenso del Governo, e per la durata di tale uso.
- (b) L'espressione "Assemblea" significa l'Assemblea degli Stati Membri, gruppi di Stati o Organizzazioni, prevista nell'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo (IDLI).
- (c) L'espressione "Consiglio direttivo", significa il Consiglio Direttivo dell'Istituto.
- (d) L'espressione "beni dell'Istituto" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Istituto, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Istituto, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali
- (e) L'espressione "archivi dell'Istituto" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computers, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprietà dell'Istituto o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
- (f) L'espressione "personale dell'Istituto" include il Direttore e tutto il personale dell'Istituto nominato da lui o in suo nome.

ARTICOLÒ II
SEDE CENTRALE

Sezione 2

Il Governo si adopererà nel migliore dei modi per assicurare che l'Istituto sia in grado di stabilire la sua sede centrale in locali idonei e di ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.

ARTICOLO III

INVIOLABILITA' DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 3

- (a) La sede centrale è inviolabile.
- (b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede centrale dell'Istituto per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore.
- (c) In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediate misure di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio della attività ufficiale dell'Istituto, il consenso del Direttore si considererà presunto.
- (d) Il Direttore impedirà che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

ARTICOLO IV
PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALESezione 4

Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale.

ARTICOLO V
SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALESezione 5

Per mettere in grado l'Istituto di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Istituto riceverà lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.

ARTICOLO VI
L'ISTITUTO ED I SUOI BENISezione 6

L'Istituto godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore dell'Istituto vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità dalla giurisdizione non potrà essere ritenuta quale rinuncia all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

Sezione 7

I beni di proprietà dell'Istituto ed i suoi archivi così come definiti nella lettera (e) della Sezione 1, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsivoglia natura od origine.

Sezione 8

Stanti le immunità previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Istituto prevederà opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzioni di:

- (i) controversie con il suo personale;
- (ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Istituto sia parte in causa, nonchè controversie di carattere extra-contrattuale.

Sezione 9

In esecuzione della Sezione 8, l'Istituto predisporrà idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Istituto dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirgli di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.

ARTICOLO VII PERSONALITA' GIURIDICA

Sezione 10

Il Governo riconosce che l'Istituto è una organizzazione intergovernativa, con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e mobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

ARTICOLO VIII COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Sezione 11

Tutte le comunicazioni dirette all'Istituto o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Istituto con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente Sezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computers, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.

ARTICOLO IX ESENZIONE DA TASSAZIONE

Sezione 12

L'Istituto, le sue proprietà e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta.

Sezione 13

(a) Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Istituto godrà delle stesse esenzioni e agevolazioni di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Istituto godrà delle esenzioni e agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e), indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane.

(b) Le operazioni e transazioni finanziarie dell'Istituto aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Istituto stesso e l'esercizio delle funzioni previste dall'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.

(c) Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato e in particolare dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l'Istituto godrà dell'esenzione dal pagamento di tali tasse sul acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 Lire. Tale ammontare è soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana.

(d) L'Istituto sarà esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto a scopi ufficiali. E' inteso che l'Istituto non chiederà generalmente l'esenzione da dazi doganali o di ogni altra imposizione su merci importate per un valore non superiore a 100.000 Lire. Tale ammontare è soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana.

(e) In particolare, l'Istituto sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a due, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esenterà tali autoveicoli dalla tassa di circolazione ed accorderà per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso la Repubblica Italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di una organizzazione internazionale.

(f) Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano alle tasse ed imposte che costituiscono il corrispettivo di un servizio reso.

ARTICOLO X AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Sezione 14

Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Istituto, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente:

(a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;

(b) detenere e gestire conti esteri e interni, fonti, fondi di dotazione, o altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove,

(c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

ARTICOLO XI PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

Sezione 15

L'Istituto garantirà che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanità. In esecuzione di questa Sezione l'Istituto può adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanità o adottare per tutto o parte del personale coperture previdenziali e di sanità dello Stato Italiano o di altro Stato.

ARTICOLO XII TRANSITO E SOGGIORNO

Sezione 16

(a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Istituto, dei partecipanti ai programmi dell'Istituto, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questa Sezione sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

(b) Il Direttore comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a), per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

ARTICOLO XIII RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO

Sezione 17

I rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo ("I Rappresentanti") e i membri del Consiglio Direttivo dell'Istituto ("I Membri del Consiglio"), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante, o aereo utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, nonché ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi;

(d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale;

(h) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali, o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Sezione 18

I Rappresentanti o Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17, aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunità previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione 19

I coniugi dei Rappresentanti o dei Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza Italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate alla lettera (e) della Sezione 17.

ARTICOLO XIV ESPERTI E FUNZIONARI DI ORGANIZZAZIONI

Sezione 20

Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Istituto, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Istituto o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Istituto e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Istituto per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.

ARTICOLO XV PERSONALE DELL'ISTITUTO

Sezione 21

Il personale dell'Istituto godrà nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi e immunità:

(a) immunità da custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge Italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale custodia al Direttore;

(b) immunità dal sequestro e dall'ispezione del bagaglio ufficiale;

(c) immunità dall'ispezione del bagaglio personale per i membri del personale indicati nella Sezione 22, fatta eccezione per controlli per motivi di sicurezza;

(d) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto;

(e) esenzione per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni pagati dall'Istituto o per conto di esso;

(f) esenzione, per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;

(g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

(h) per i membri del personale non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero. I suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana un ammontare pari all'80% degli importi ricevuti dall'Istituto in valuta italiana nonchè un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati;

(i) il diritto di importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa una automobile, in una o più spedizioni successive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data in cui essi sono immessi nelle funzioni all'Istituto;

(j) i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti compresi nella categoria Professionale dell'Istituto, avranno diritto a:

(i) acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Istituto. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia.

(ii) esenzione dalla tassa di circolazione;

(iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

Sezione 22

Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nella Sezione precedente, al Direttore o all'alto funzionario dell'Istituto che sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

Sezione 23

L'Istituto comunicherà al Governo ogni anno la lista del suo personale nonché le eventuali variazioni.

Sezione 24

Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

ARTICOLO XVI
SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA'
E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE

Sezione 25

(a) I privilegi e le immunità previste negli Articoli da XIII a XV sono conferiti nell'interesse dell'Istituto e non a vantaggio personale degli interessati. Le Autorità specificate alla lettera (b) seguente avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'Istituto.

(b) Le Autorità cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono:

- (i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti;
- (ii) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio;
- (iii) l'Assemblea in riferimento al Presidente del Consiglio Direttivo, alle persone menzionate nell'Art. XIV e al Direttore;
- (iv) il Direttore in riferimento ad altri membri del personale.

(c) L'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi e alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

(d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.

(e) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovrà, ogni qualvolta ciò sia possibile, informare il Direttore prima dell'adozione di dette misure.

ARTICOLO XVII
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 26

Qualsiasi controversia tra l'Istituto e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Istituto e il Governo, che non sia risolta per via di negoziati o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno nominato dal Direttore, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungerà da Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra parte. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per giungere ad una decisione, comprese le decisioni in materia procedurale, che sarà definitiva e vincolante per le parti.

ARTICOLO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 27


(a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sarà approvato dall'Istituto ed in cui il Governo Italiano avrà notificato all'Istituto l'avvenuta ratifica.

(b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo.


(c) Questo Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo che l'Istituto manterrà la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle parti.

Fatto a Roma, il 28 marzo 1992 in un solo esemplare nelle lingue Italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA
ITALIANA



PER L'ISTITUTO INTERNAZIONALE
DI DIRITTO PER LO SVILUPPO



Ministero degli Affari Esteri

Signor Direttore,

per rispondere ad analoga richiesta delle autorità finanziarie della Repubblica Italiana, le propongo che il testo dell'accordo di sede firmato tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo, in data 28 marzo 1992 sia modificato come segue:

ARTICOLO IX

Esenzione dalle imposte

SEZIONE 12:

l'Istituto, le sue proprietà, redditi e beni di cui all'art. 1 lett. d) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica Italiana il 28.5.1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.

SEZIONE 13:

a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati degli Affari Legislativi



per copia conforme

e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti formalità operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

b) Per quanto concerne l'esenzione dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)" l'Istituto godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potrà essere stabilito in linea generale dalle competenti autorità italiane.

c) L'Istituto sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

d) L'Istituto sarà anche esentato dal pagamento delle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e sul gas metano consumato dall'IDLI, con esclusione degli impianti ad uso privato.

e) L'Istituto sarà esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attività istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiederà l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorità italiane potranno fissare in linea generale.

f) L'Istituto sarà esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e dei pezzi ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficerà altresì dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante

accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.

g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Istituto.

ARTICOLO XI

Assicurazioni sociali e sanitarie

1. Il personale dell'Istituto sarà obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.


2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, è tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto.

3. Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLI o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.

Se l'IDLI concorda con quanto sopra proposto la presente lettera e la sua risposta. Signor Direttore, costituiranno atto modificativo dell'accordo firmato il 28 marzo 1992 che, unitamente allo stesso sarà sottoposto alle procedure di ratifica previste dall'ordinamento italiano.

Voglia gradire Signor Direttore, i sensi della più alta considerazione

Roma. 19 luglio 1993



Dottor Michael HAGER
Direttore dell'Istituto Internazionale
di Diritto per lo Sviluppo
ROMA

INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW INSTITUTE
INSTITUT INTERNATIONAL DE DROIT DU DEVELOPPEMENT

Roma, 19 luglio 1993

Professor Luigi Ferrari-Bravo
Capo del Servizio del Contenzioso
Diplomatico
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina
Roma

Egregio Professore,

Riferendomi alla Sua lettera del 19 luglio 1993 concernente l'accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo firmato il 28 marzo 1992, ho l'onore di comunicarLe che le modifiche proposte a detto accordo, elencate qui di seguito, sono accettate dall'IDLI:

ARTICOLO IX

Esenzione dalle imposte

SEZIONE 12:

L'Istituto, le sue proprietà, redditi e beni in cui all'art. 1 lett. d) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica Italiana il 28/5/1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.

SEZIONE 13:

a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalità operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi



per copia conforme

b) Per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'Istituto godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o le prestazioni di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potrà essere stabilito in linea generale dalle competenti autorità italiane.

c) L'Istituto sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

d) L'Istituto sarà anche esentato dal pagamento delle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e sul gas metano consumato dall'IDLI, con esclusione degli impianti ad uso privato.

e) L'Istituto sarà esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attività istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiederà l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorità italiane potranno fissare in linea generale.

f) L'Istituto sarà esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto e dei pezzi ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficerà altresì dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante l'accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.

g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Istituto.

ARTICOLO XI

Assicurazioni sociali e sanitarie

1. Il personale dell'Istituto sarà obbligatoriamente assicurato per

quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere, i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.

2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, è tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto.

3. Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLI o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.

La prego di accettare, Professore, i sensi della mia più alta stima.



L. Michael Hager
Direttore